



SINECURA
ASSOCIAZIONE CULTURALE

CONCETTI DI PERICOLO, RISCHIO E DANNO



**Per ottenere un ottimale
livello di **Sicurezza** in un
qualsiasi luogo di lavoro è
necessario individuare i
Pericoli e i Rischi**

PERICOLO

«Pericolo»: *proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;*
(art. 2 D.Lgs. n. 81/2008)



ESEMPIO PERICOLO

(Fonti di pericolo che possono determinare un rischio)

- **Elettricità**
- **Pavimento bagnato**
- **Rumore**
- **Sostanza chimica**
- **Altezza dal suolo**



RISCHIO

«Rischio»: *probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;*

(art. 2 D.Lgs. n. 81/2008)



DANNO

È qualunque alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo, di una sua parte o di una sua funzione.

Nell'ambito della sicurezza sul lavoro:

È la lesione psico-fisica alla persona come conseguenza diretta o indiretta di esposizione al pericolo durante il lavoro.




DIVERSI TIPI DI RISCHIO → DIVERSI TIPI DI DANNI

Rischi per la sicurezza

Causati da:

- Strutture
- Macchina
- Impianti
- Sostanze pericolose
- Incendio, esplosioni
- Ecc.




Infortuni

Rischi per la salute

Causati da esposizione a:

- Agenti fisici
- Agenti chimici
- Agenti biologici



Malattie professionali

Rischi trasversali

Causati da:

- Organizzazione del lavoro;
- Ecc.




Trauma (stress, disagio...)



Solo se ci esponiamo al Pericolo c'è Rischio

esempio

*Fonte di **pericolo**: elettricità*



*se c'è la probabilità di contatto con
parti elettriche in tensione...*


*c'è il **rischio**: folgorazione*

TUTTI I PERICOLI COMPORTANO RISCHI ?





NO!



«rischio assente»: *in assenza di esposizione con la fonte di pericolo la probabilità di danno = zero*



I RISCHI SONO TUTTI COMPLETAMENTE ELIMINABILI?



NO!

Alcuni rischi sono insiti nei luoghi, nelle sostanze, nelle macchine o attrezzature che usiamo, nell'attività svolta, etc.

Per i rischi NON completamente eliminabili, applicate tutte le misure preventive possibili, interverremo con idonei Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.) e successivamente con idonei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Per far fronte ai rischi concreti durante l'attività lavorativa si procede con l'attuazione di misure di prevenzione e/o protezione.

1. Prevenzione

2. Protezione

a. Collettiva

b. Individuale



PREVENZIONE



È il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

(art. 2 D.Lgs. n. 81/2008)

PROTEZIONE



È il complesso delle operazioni messe in atto per ridurre la gravità associata ad un potenziale evento danno

Protezione collettiva



Per dispositivi di protezione collettiva (abbreviato in **DPC**) si intendono dei dispositivi che hanno il compito di limitare un rischio o contenere un danno per la salute di un gruppo di lavoratori.

Esempi di Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.)

- Dispositivi per l'estrazione di fumi o vapori (ad esempio cappe da cucina e cappe aspiranti da laboratorio)
- Guardrail
- Corrimano delle scale
- Ponteggi
- Rivelatore di incendio
- Porta tagliafuoco
- Presidi antincendio
- Ecc.



DPC

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA



Protezione individuale



Per dispositivo di protezione individuale (abbreviato in **DPI**) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

(art. 74 D.Lgs. n. 81/2008)

Esempi di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)

- Elmetti, caschi e cuffie
- Guanti
- Indumenti di lavoro
- Occhiali, visiere e schermi
- Otoprotettori
- Scarpe di sicurezza
- Mascherine, autorespiratori
- Ecc.



I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

(art. 75 D.Lgs. n. 81/2008)



I DPI devono:

- Essere conformi alle norme di legge (possedere i requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti nel D.Lgs. 475/92)
- Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
- Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
- Tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
- Poter essere adattati al singolo utilizzatore secondo le sue necessità

In caso di rischi multipli, che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere la loro efficacia.

(art. 76 D.Lgs. n. 81/2008)



Obblighi del Datore di Lavoro

- Adottare DPI a norma e coerenti con i rischi rilevati (che non possono essere eliminati con altri mezzi);
- Aggiornare la dotazione se cambia il rischio;
- Mantenere i dpi in efficienza;
- Garantire l'uso conforme a norme e istruzioni del fabbricante;
- Garantire formazione e informazione necessaria (e addestramento dove serve);
- Adottare procedure aziendali per consegna e riconsegna;

(art. 77 D.Lgs. n. 81/2008)

Obblighi dei Lavoratori


- Sottoporsi al programma di formazione e addestramento;
- Utilizzare i DPI conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento
- Provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
- Non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa;
- Seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI;
- Segnalare al DL o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione;

(art. 78 D.Lgs. n. 81/2008)


Categorie di DPI



D.P.I di
progettazione
semplice per
danni fisici di
lieve entità



Non
appartengono
alle altre due
categorie



D.P.I di
progettazione
complessa per
rischi di morte o
lesione grave

DPI DI 1° CATEGORIA

Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.

Nello specifico, rientrano nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di proteggere da:



- a) **Azioni lesive** con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici
- b) **Azioni lesive** di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia
- c) Rischi derivanti dal **contatto o da urti** con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50° C
- d) Ordinari **fenomeni atmosferici** nel corso di attività professionali
- e) **Urti lievi e vibrazioni** inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente
- f) Azione lesiva dei **raggi solari**

Esempi DPI di 1° categoria

- Dispositivi di protezione degli occhi (Occhiali di protezione contro la luce solare);
- Dispositivi di protezione del capo (Copricapo leggeri);
- Indumenti protettivi (Indumenti e accessori di protezione da condizioni atmosferiche avverse);
- Dispositivi di protezione per mani e braccia (Guanti contro le aggressioni da agenti per la pulizia, da rischi meccanici superficiali, dal calore inferiore a 50 °C);
- Dispositivi di protezione di piedi e gambe (Dispositivi per lo sport)



DPI DI 3° CATEGORIA

Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da **rischi di morte** o di **lesioni gravi** e di **carattere permanente**. Nel progetto deve presupporre che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente il verificarsi, istantaneo, di effetti lesivi.



terza categoria

Esempi DPI di 3° categoria

- Gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
- Gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- I DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
- I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100° C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiale di fusione;
- I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50° C;
- I DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- I DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che esponano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;



DPI DI 2° CATEGORIA

Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due.



seconda categoria

Esempi DPI di 2° categoria

- Caschi di protezione da rischi meccanici;
- Guanti di protezione da rischi meccanici;
- Indumenti catarifrangenti;
- Ecc.

